

EJSS - Journal Sports Law & Economics



EJSS

Section A

doi: 10.12863/ejssax3x1-2015x3

Il fenomeno del match fixing. Le novità introdotte dal legislatore europeo

di Stefano Pellacani

Negli ultimi anni il cosiddetto fenomeno del *match fixing* – ovvero delle partite manipolate collegate ad episodi di corruzione connessi alle scommesse sportive ha raggiunto preoccupanti livelli di espansione su tutto il territorio dell'Unione tanto da mobilitare le stesse istituzioni comunitarie in un'azione congiunta volta ad arginare tale fenomeno. Nello specifico, mentre la Commissione Europea ha emanato quarantanove raccomandazioni rivolte al Comitato dei Ministri degli Stati membri¹ finalizzate alla

¹ Gli Stati membri Austria - Codice Penale (*Strafgesetzbuch - cp*) Ufficiale n 60/1974, come modificato dalla legge federale gu I n ° 130/2011 ; Belgio - Codice Penale , 8 giugno 1867; - Legge 18 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del 26 gennaio 2010 è entrato in vigore il 5 febbraio 2010; *Loi relative à la répression de la corruzione, 10 Février 1999*; - *Proposition de loi Visant un organizzatore ONU meilleur contrôle de la corruzione et des paris sur les partite di calcio (Déposée par M. Roland Duchatelet et consorti), Sénat de Belgique, Session de 2008-2009 , 20 Février 2009* Bulgaria -. Codice penale (SG no 60 del 2011); Cyprus - *Sport Law Organization* (legge 41 /69), come modificata; Repubblica Ceca - Codice penale , legge n ° 40/2009; Danimarca - Testo Unico n ° 1235 del 26/10/2010 Storico (diritto penale) - Progetto di ordine esecutivo scommesse (*Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa - Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret VED*

direktiv 98/48/EF) - Progetto di ordine esecutivo per le scommesse ondine; Estonia - Codice penale , passò 6 giugno 2001, (RT I 2001 , 61 , 364 ; testo consolidato RT I 2002 , 86 , 504), entrato in vigore 1 set 2002; Finlandia - Codice penale (39/1889, l'emendamento fino a 940/ 2008 incluso). Francia - Codice penale (*versione consolidée au 5 Novembre 2011*) Articolo 445-1: modificato dalla legge n. 2007-1598 del 13 novembre 2007 - art. 1 *lorf* 14 novembre 2007; - *loi n ° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne*; - *Décret n ° 2010-483 du 12 mai 2010 Concorsi relatif aux sportives et aux tipi de résultats Sportifs Définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne*; - *Loi n ° 2012-158 du 1er février 2012 à Visant renforcer l'éthique du Sport et les droits des Sportifs, jorf n ° 0028 du 2 février 2012* pagina 1906, texte n ° 2. Germania -. Codice penale, modificato dall'articolo 3 della legge del 2 ottobre 2009, bgb1. I pag. 3214). Grecia - Legge 2725/1999 , come modificata dalla legge 3057/2002 . Ungheria - Codice penale (Legge Nr IV del 1978). Irlanda - Numero 50 del 2001 , la giustizia penale (furto e frode reati) *Act 2001 63*. Lettonia - codice penale (come modificato da ultimo il 6 Giugno 2009) (LV028). Lituania - Repubblica di Lituania, cp 26 settembre 2000, n VIII -1968 (come da ultimo modificato il 23 dicembre 2011) . Lussemburgo - Codice penale , versione consolidata, della legge 18 giugno 1879 Malta - . Prevenzione della corruzione (giocatori) del 1976 , act XIX del 1976, come modificata dalla Atti XIII del 1983 e XXIV del 2001 e *Legal Notice 423 del 2007*, The Netherlands. - legge del 3 marzo 1881, *Wetboek van Strafrecht* (cp). Polonia - Legge del 25 giugno 2010 sullo sport (Gazzetta delle leggi n ° 127 , articolo 857 , e successive modifiche) Portogallo - Legge nr .

promozione dell'Integrità nello Sport e contro la manipolazione dei risultati, i Ministri dello Sport hanno preso in considerazione l'eventuale sottoscrizione di una convenzione internazionale contro il *match-fixing*².

Com'è noto, il fenomeno delle partite truccate consiste nell'atto di influenzare irregolarmente il corso o il risultato di un evento sportivo al fine di ottenere vantaggi per sé o per altri, falsando il normale svolgimento aleatorio e

50/2007 del 31 agosto 2007 decreto di revoca Legge 390/91, datata 10 ottobre, ad eccezione dell'articolo 5; - *Decreto-Lai* n° 390/91 de 10 de Outubro, *qualifica criminalità como comportamentos que afectem un verdade ea lealdade da competição Desportiva*. Romania - (Ripubblicato in rumeno Gazzetta Ufficiale n 65 del 16 aprile 1997) del codice penale. Slovacchia - Legge n 300/2005 cp, 20 mag 2005 Slovenia - . Codice penale, Gazzetta Ufficiale 55/2008. Spagna - codice penale (*Legge Organica* 10/1995, *come ammended* dalla legge 5/2010); - Legge 10/1990, 15 ottobre; - *Ley* 13/2011, de 27 de mayo, *de regulacion del juego*. Svezia - Codice penale, Ds 1999:36; - Disegno di legge sulla corruzione passiva e attiva (1° luglio 2012). Regno Unito - *British Gambling Act* 2005; - *Criminal Law Act* 1977; - Prevenzione della corruzione atto 1906, 1906 Capitolo 34 6 Edw 7. Altri paesi Australia - Gioco d'azzardo interattivo e *Broadcasting* Emendamento (transazioni on line e di altre misure) *Bill* 2011.

² Commissione CRIM 17.09.2014. Risoluzione del 23.10.2013 "**CONTRASTO ALLE SCOMMESSE ILLEGALI E AL MATCH FIXING**" con l'introduzione del reato di **manipolazione sportiva** - relatore Salvatore Iacolino (Ppe). Il 13 novembre 2013 la Commissione ha adottato "la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, per conto dell'Unione europea, ai negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa tesa a contrastare la manipolazione dei risultati sportivi". La raccomandazione della Commissione è stata trasmessa al gruppo di lavoro del Consiglio sullo sport il 15 novembre 2012. A seguito delle discussioni in seno al gruppo di lavoro e alla conseguente aggiunta, da parte del Consiglio, di basi giuridiche sostanziali, tra cui una base giuridica derivante dalla parte 3, titolo V del TFUE, il Consiglio ha suddiviso il progetto di decisione del Consiglio in due decisioni separate. Una decisione sulle questioni relative alle scommesse e allo sport è stata adottata dal Consiglio il 10 giugno 2013. La seconda decisione, adottata dal Consiglio il 23 settembre 2013, riguarda le questioni relative alla cooperazione in materia penale e alla cooperazione di polizia.

imprevedibile associato all'idea stessa di competizione sportiva. Le principali motivazioni sono da rinvenirsi nel conseguimento di vantaggi illeciti di natura finanziaria (spesso legati al gioco d'azzardo) ovvero nel conseguimento di 'falsi' traguardi sportivi come, ad esempio, evitare retrocessioni o ottenere migliori chance nei play-off.

Le recenti tecnologie e la possibilità di scommettere on-line, inoltre, hanno contribuito ad ampliare le dimensioni di tale fenomeno al punto che, ad oggi, si tratta di un vero e proprio business multimiliardario, spesso correlato con altre attività criminali.

Va, peraltro, rilevato come il *match-fixing* sia stato definito dalle stesse organizzazioni nazionali e internazionali che promuovono lo sport al pari di una vera e propria minaccia, giacché esso mina gravemente non soltanto le strutture finanziarie e organizzative legate al profilo economico della pratica sportiva ma gli stessi principi culturali e morali ai quali lo sport si ispira e sui quali esso si fonda.

Pur trattandosi di una problematica seria e complessa, numerosi sono stati i tentativi volti a combattere tale fenomeno anche da parte delle associazioni sportive professionistiche. Tra le molte iniziative, va ricordata quella delle Leghe europee di calcio professionistico (EPFL³) le quali hanno pubblicato una serie di

³ L'Associazione europea delle Leghe Calcio Professionistiche (EPFL) è un'associazione di diritto svizzero, fondata nel 2005 e con sede a Nyon, in Svizzera. Essa trae le sue origini alla fondazione nel 1997 del EUPPFL (*Association of European Union Premier professional Football Leagues*). Originariamente composto da 12 membri, comprende oggi 29 membri e membri associati in tutta Europa: *Österreichische Fußball Bundesliga (AUT) Pro League (BEL) Divisionsforeningen (DEN) The Premier League (ENG) Ligue de Football Professionnel (FRA) The Finnish Football League Association (FIN) DFL Deutsche Fussball Liga GmbH (GER) Super League Greece (GRE) Lega Nazionale Professionisti Serie A (ITA) Eredivisie NV (NED) Liga Portuguesa de Futebol Profissional (POR) Scottish Professional Football League (SCO) Liga Nacional de Fútbol Profesional (ESP) Foreningen Svensk Elitfotboll (SWE) Swiss Football League (SUI) The Football*

proposte strategiche in materia di scommesse sportive tra le quali spicca la stesura di un codice di condotta rivolto a tutti i partecipanti al campionato.

La stessa FIFA si è dotata di un nuovo codice di comportamento⁴, dopo che aveva già

League (ENG) Norsk Toppfotball (NOR) Polish Professional Football League (POL) Russian Football Premier League (RUS) Association Professional Football League (RUS) Union des Clubs Professionnels de Football(FRA) Lega Pro (ITA) Federatie Betaald Voetbal Organisaties (NED) Ukrainian Premier League (UKR) Serbian Superliga (SRB) Turkish Union of Clubs (TUR) Lega Serie B (ITA) Football National League (RUS) Azerbaijan Professional Football League (AZE) Israeli Professional Football Leagues (ISR) Liga Profesionista de Fotbal (ROU).

⁴ Il presidente della commissione disciplinare della Fifa ha esteso le sanzioni agli eventi di tutto il mondo, a norma dell'articolo 78, paragrafo 1 (c), e articolo 136ff del Codice Disciplinare della Fifa. Inoltre la Federcalcio estone ha vietato al giocatore estone, Elvis Liivamägi, la partecipazione a ogni attività legata al calcio per l'intera vita a seguito di indagini sulla manipolazione di partite nazionali. La decisione della Commissione Disciplinare Fa estone del 7 agosto 2013 è stata confermata dalla Commissione di secondo grado dell'associazione il 23 agosto 2013, dopo che il ricorso in appello del giocatore contro la sanzione inflitta è stata respinta. Il presidente della Commissione Disciplinare della Fifa ha esteso la sanzione che ha ora effetto in tutto il mondo, a norma dell'articolo 78, paragrafo 1 (c), e articolo 136 ff del codice disciplinare della Fifa. L'Afc ha vietato provvisoriamente all'arbitro libanese Ali Sabbagh ogni attività legata al calcio per aver tentato di manipolare partite in Afc Cup a Singapore nel mese di aprile 2013. Le misure provvisorie, imposte dal Comitato Disciplinare Afc il 19 agosto 2013 e notificata alla Federcalcio libanese il 20 agosto 2013, non possono essere valide per più di 30 giorni e questo termine può essere prorogato una sola volta per 20 giorni. Il presidente della Commissione Disciplinare della Fifa ha esteso la sanzione che ora ha effetto in tutto il mondo. Ne consegue l'estensione mondiale delle sanzioni imposte ai due assistenti libanesi coinvolti nelle indagini relative. Infine la Federcalcio tunisina ha sospeso provvisoriamente i giocatori Marouane Troudi e Mahmoud Dridi nonché l'ufficiale Amir Jaziri da tutte le attività legate al calcio fino a quando la Commissione Disciplinare dell'Fa tunisina non abbia preso una decisione sui rispettivi casi, che si riferiscono alla manipolazione di una partita interna. Fa sta

istituito il monitoraggio del mercato delle scommesse attraverso la controllata *Early Warning System (EWS)*⁵ e si era dotata di un sistema di *reporting* confidenziale per proteggere e assicurare l'integrità dello sport.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Comitato Olimpico Internazionale⁶ e l'*International Cricket Council*, le quali hanno emesso raccomandazioni e proposte, mentre si attendono le decisioni da parte di FIFA, UEFA⁷, INTERPOL. Sul punto, particolare interesse suscita la misura annunciata da alcune Leghe di Calcio Europeo⁸ circa l'utilizzo della tecnologia per

attualmente conducendo le proprie indagini, in parallelo con le indagini penali delle autorità giudiziarie tunisine, che sono ancora in corso. Il presidente della Commissione Disciplinare della Fifa ha esteso le sanzioni che ora hanno effetto in tutto il mondo. Le decisioni del presidente della Commissione Disciplinare della Fifa in relazione ai casi di cui sopra sono state debitamente notificate alle rispettive confederazioni e associazioni aderenti, il 28 agosto 2013.

⁵ La *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) ha fondato EWS il 1 ° luglio 2007 e installato la nuova filiale nei propri uffici a Zurigo con personale dedicato. Tale organo controlla le scommesse su tutte le partite e competizioni FIFA per evitare influenze negative da scommesse. EWS lavora anche per valutare eventuali opportunità e rischi presentati da scommesse sportive per il gioco del calcio.

⁶ "*Match-fixing: Cio al lavoro su unità anti-combine*" in www.corriere.it del 04.12.2013

⁷ La campagna *Respect* dell'UEFA. La Uefa ha vietato a vita all'arbitro Andranik Arsenyan e all'assistente Hovhannes Avagyan, entrambi Armeni, di svolgere ogni attività legata al calcio a seguito di un'inchiesta relativa al loro coinvolgimento nel tentativo di manipolare una partita di Uefa Europa League nel luglio 2013

⁸ Il 14 Agosto 2014, è stato presentato a Berlino, Nyon, Francoforte, il comunicato stampa congiunto da parte della più grande organizzazione anti-corruzione Transparency International (TI), dell'Associazione delle Leghe Calcio Professionistiche Europee (EPFL) e della Lega Calcio Tedesca (DFL), che illustra il progetto "*Staying on Side: how to Stop Match-Fixing*", co-finanziato dalla Commissione Europea, in occasione della pubblicazione del fascicolo che illustra risultati ottenuti ed attività realizzate. Il progetto, durato 18 mesi e terminato a Giugno 2014, ha coinvolto le

rintracciare ‘modelli’ di scommesse volte ad identificare coloro che per motivi di interesse economico mirano ad influenzare gli eventi sportivi. Se da un lato, dunque, fioriscono iniziative nel senso sopra detto, non può farsi a meno di constatare che, al contempo, la strada da percorrere sia ancora lunga stante l’assenza⁹ di una consapevolezza globale e di un approccio sistematico per la lotta a questa vera e propria piaga dello sport.

In ambito nazionale, per quanto riguarda la FIGC¹⁰, va evidenziato l’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede il “Divieto di scommesse e obbligo di denuncia” per i soggetti dell’ordinamento federale. Per quanto riguarda le conseguenze per coloro che si rendono complici di tale reato, esse possono rinvenirsi nell’art. 7, comma 1, che qualifica come illecito sportivo “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica”.

sezioni nazionali di *Transparency International* dei paesi promotori e le leghe professionistiche in Germania (*Bundesliga*), Grecia (*Super League*), Italia (Lega Serie B), Lituania (*basketballand non - EPFL football clubs*), Portogallo (LPFP) e Gran Bretagna (*Premier League, Football League, Scottish Professional Football League*) con la partecipazione delle leghe calcio in Norvegia (*Toppfotball*) and Polonia (*Ekstraklasa*), sotto il controllo e il coordinamento della EPFL.

⁹ Gli obiettivi che si pongono sono: individuare modalità di analisi delle distorsioni dello sport e degli effetti che queste generano nelle società, nell’economia e nel sistema imprenditoriale; realizzare iniziative per la diffusione della cultura sportiva come cultura della legalità e valore etico ed economico; supportare società e associazioni sportive, ma anche imprese, enti di promozione e istituzioni, nella valorizzazione dello sport inteso come disciplina, rispetto delle regole e corretto funzionamento dei mercati; promuovere il ruolo sociale dello sport, www.legaserieb.it

¹⁰ La Conferenza internazionale del 12 e 13 Dicembre 2014 a Milano, promossa da ISPAC (*International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme*) incentrata sulla crescente infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo dello sport e sul match-fixing. A tale conferenza ha preso parte il Procuratore Federale della FIGC Stefano Palazzi.

Si tratta, invero, di un illecito disciplinare molto grave, sanzionato con l’inibizione o la squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore a Euro 50.000,00. La commissione di tale illecito può comportare ripercussioni sulla società di appartenenza del tesserato. Essa, infatti, può essere ritenuta presuntivamente e/o oggettivamente responsabile per il fatto commesso dal proprio tesserato (comma 4) con irrogazione di una sanzione che va dalla penalizzazione di uno o più punti, alla retrocessione fino all’ultimo posto della classifica del campionato di appartenenza, fino alla non ammissione o esclusione dalla partecipazione ad alcune manifestazioni (art. 18 CGS, lett. g) – m).

Per di più la condotta punibile come illecito sportivo de quo può integrare quanto previsto dalla norma penale ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 401/89 che punisce con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a due milioni “chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo”. A differenza dell’illecito sportivo, che può essere commesso soltanto da un soggetto qualificato, la frode sportiva è un reato comune e, come tale, pur essendo caratterizzato dall’elemento corruttivo, può essere commesso da chiunque.

In ambito europeo¹¹ si evidenzia che la Commissione europea ha recentemente

¹¹L’Unione Europea per il progetto pilota riguardante “Nuovi meccanismi integrati di cooperazione tra attori pubblici e privati per identificare i rischi legati alle scommesse sportive” pubblicato in Gazzetta Europea

approvato la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa¹² sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale.

Lo scopo di tale Convenzione, come specificato al suo articolo 1, è quello di "combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrità e l'etica dello sport in conformità al principio dell'autonomia dello sport". A tal fine, l'obiettivo basilare della Convenzione è "proteggere l'integrità e l'etica dello sport". Per raggiungere questi risultati la Convenzione prevede una serie di misure finalizzate a prevenire, individuare e

nell'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione Europea per l'esercizio 2015. ha previsto lo stanziamento di oltre 870 mila euro, "destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

¹²La Convenzione è stata aperta alla firma alla firma il giorno 18.09.2014, nel corso di una conferenza dei ministri dello sport del Consiglio d'Europa a Macolin, in Svizzera. Prima della conferenza Androulla Vassiliou, Commissario europeo per lo Sport, ha affermato: "Le partite truccate costituiscono un problema transfrontaliero che è possibile affrontare solo intervenendo a livello europeo e garantendo che tutti i soggetti coinvolti nella lotta contro gli autori delle frodi lavorino insieme come in una squadra. La Convenzione contribuirà a rafforzare la cooperazione tra il movimento sportivo, gli operatori dei servizi di scommesse, le autorità di contrasto, i governi e le istituzioni europee. È una battaglia che dobbiamo vincere." La convenzione, avviata sotto gli auspici del Consiglio d'Europa, è stata elaborata congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri a livello dell'UE ed è intesa a prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la manipolazione delle competizioni sportive. Essa invita i governi ad adottare misure per evitare i conflitti di interesse tra gli operatori delle scommesse sportive e le organizzazioni sportive, nonché ad incoraggiare le autorità di regolamentazione delle scommesse sportive ad intensificare la lotta contro la frode e le scommesse illegali.

sanzionare le manipolazioni delle competizioni sportive.

La Commissione ha stabilito che la firma della convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di detta Convenzione secondo la quale determinati reati non rientrano attualmente nel campo di applicazione dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE¹³.

L'Unione ha competenza su tutto il resto, ma si tratta di competenza esclusiva solo nel caso di due disposizioni: l'articolo 11¹⁴ (nella

¹³ Articolo 83, paragrafo 1, del TFUE: I Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

¹⁴ Articolo 11 - Lotta alle scommesse sportive illegali I Al fine di combattere la manipolazione delle competizioni sportive ciascuna Parte esamina i mezzi più adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e prende in considerazione l'adozione di misure, in conformità alla legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali: a la chiusura delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali da remoto o la limitazione diretta o indiretta dell'accesso a tali operatori, e la chiusura delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali aventi sede nel territorio sul quale si esercita la giurisdizione della Parte; b il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori delle scommesse sportive illegali e i consumatori; c la proibizione della pubblicità degli operatori delle scommesse sportive illegali; d la sensibilizzazione dei consumatori sul rischio associato alle scommesse sportive illegali

misura in cui si applica ai prestatori di servizi da e verso i paesi terzi) e l'articolo 14¹⁵ sulla protezione dei dati personali. Per il resto si tratta di competenze concorrenti o di "sostegno".

Uno dei principali obiettivi della Convenzione è promuovere la cooperazione nazionale e internazionale: il capo III fissa una serie di disposizioni per agevolare lo scambio di informazioni tra tutte le parti interessate. La lotta alle partite truccate richiede una stretta collaborazione tra i movimenti sportivi, i governi, gli operatori delle scommesse, le autorità incaricate dell'applicazione della legge e le organizzazioni internazionali.

La Convenzione promuove inoltre la cooperazione internazionale e predispone un meccanismo di controllo per assicurare che sia data attuazione alle sue disposizioni. Di conseguenza, le misure da adottare sono di natura diversa e interessano settori diversi del diritto, con una prevalenza degli aspetti di prevenzione. Altri settori del diritto interessati sono il diritto penale sostanziale, la

¹⁵ Articolo 14 - Protezione dei dati personali 1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che tutte le azioni intraprese contro la manipolazione delle competizioni sportive siano conformi alle pertinenti norme e disposizioni legislative nazionali e internazionali in merito alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni previsto dalla presente Convenzione. 2 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che le autorità pubbliche e le organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione applichino le misure richieste per garantire che nella raccolta, nel trattamento e nello scambio dei dati personali, indipendentemente dalla natura di tali scambi, si presti la dovuta attenzione ai principi di legittimità, adeguatezza, pertinenza e precisione, nonché alla sicurezza dei dati e ai diritti delle persone interessate. 3 Ciascuna Parte dispone nella propria legislazione che le varie autorità pubbliche e organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione garantiscano che lo scambio di dati ai fini della Convenzione non vada oltre il minimo necessario per raggiungere i fini dichiarati dello scambio. 4 Ciascuna Parte invita le autorità pubbliche e le organizzazioni contemplate dalla presente Convenzione a dotarsi dei mezzi tecnici necessari ad assicurare la sicurezza dei dati scambiati e la loro affidabilità

cooperazione giudiziaria in materia penale, la protezione dei dati e la regolamentazione delle attività legate alle scommesse.

La maggior parte delle disposizioni sulla prevenzione presenti nella Convenzione potrebbero ricadere nell'ambito dell'articolo 165, paragrafo 4 - primo trattino - del TFUE¹⁶ relativo alle azioni di incentivazione nel settore dello sport. La portata di questo tipo di competenza è tuttavia limitata, poiché esclude l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. L'articolo 165 del TFUE fa riferimento a "promuovere", "cooperazione" o azioni "di incentivazione". Di conseguenza, la competenza dell'Unione non sostituisce quella degli Stati membri in questo settore¹⁷.

Per contro, le misure relative ai servizi di scommesse possono incidere sulle libertà del mercato interno relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, nella misura in cui gli operatori delle scommesse esercitano un'attività economica. Per quanto riguarda in particolare l'articolo

¹⁶ L'articolo 165, paragrafo 4 - primo trattino - del TFUE, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo: il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura-legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

¹⁷ L'articolo 165 del TFUE contiene gli aspetti particolareggiati della politica dello sport e conferisce all'UE le competenze per sostenere, coordinare e integrare le misure politiche nel settore sportivo adottate dagli Stati membri. Esso stabilisce che l'«Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa». Più specificamente, gli obiettivi della politica dello sport consistono: 1) nella promozione della lealtà e dell'apertura nelle competizioni sportive nonché nella cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e 2) nella protezione dell'integrità fisica e morale degli atleti, in particolare dei più giovani.

3¹⁸, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 11¹⁹ la definizione di "scommesse sportive illegali"

¹⁸ Articolo 3 – Definizioni Ai fini della presente Convenzione si intende per: 1 "competizione sportiva": qualsiasi evento sportivo organizzato in conformità alle norme stabilite da un'organizzazione sportiva registrata dal Comitato di follow-up della Convenzione a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, e riconosciuta da un'organizzazione sportiva internazionale o, se del caso, da un'altra organizzazione sportiva competente. 2 "organizzazione sportiva": qualsiasi organizzazione che disciplina lo sport, o uno sport particolare, e che figura nell'elenco adottato dal Comitato di follow-up della Convenzione a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, nonché le sue affiliate continentali e nazionali, se necessario; 3 "organizzatore di competizioni": qualsiasi organizzazione sportiva o altra persona, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che organizza competizioni sportive; 4 "manipolazione di competizioni sportive": un accordo, un atto o un'omissione intenzionali volti a modificare impropriamente il risultato o lo svolgimento di una competizione sportiva al fine di eliminarne in tutto o in parte l'imprevedibilità per ottenere un indebito vantaggio per se stessi o per altri; 5 "scommessa sportiva": qualsiasi puntata di una somma di denaro in vista di un premio in denaro che dipende dal verificarsi di un avvenimento futuro e incerto collegato a una competizione sportiva; In particolare: a "scommessa sportiva illegale": qualsiasi attività di scommessa sportiva non consentita, per la sua tipologia o per l'operatore che la offre, dalla legislazione del paese in cui si trova il consumatore; b "scommessa sportiva irregolare": qualsiasi attività di scommessa sportiva non conforme agli schemi usuali o previsti del mercato in questione, o relativa a scommesse su competizioni sportive il cui svolgimento ha caratteristiche inusuali; c "scommessa sportiva sospetta": qualsiasi attività di scommessa sportiva che, secondo prove attendibili e concordanti, appare collegata a una manipolazione della relativa competizione sportiva; 6 "parti interessate alla competizione": qualsiasi persona fisica o giuridica che rientra in una delle seguenti categorie: a "atleta": qualsiasi persona o gruppo di persone che partecipa a competizioni sportive; b "personale di supporto degli atleti": qualsiasi coach, allenatore, manager, agente, membro dello staff, funzionario dello staff, personale medico e paramedico che lavora per gli atleti che partecipano a competizioni sportive o si preparano a prendervi parte, e tutte le altre persone che lavorano con gli atleti; IT 6 IT c "funzionario": qualsiasi persona che sia proprietaria, azionista, dirigente o membro del personale di entità che organizzano e promuovono le competizioni sportive, nonché gli arbitri, i membri delle giurie e ogni altra persona accreditata; Questa espressione designa inoltre i dirigenti e il personale

si riferisce a qualsiasi scommessa sportiva la cui tipologia o il cui operatore non siano autorizzati in virtù della legislazione applicabile nella giurisdizione della Parte in cui si trova lo scommettitore. L'espressione "legge applicabile" comprende il diritto dell'UE. Ciò implica che va tenuto conto anche dei diritti derivanti dalla legislazione dell'UE e che il diritto nazionale dello Stato membro deve essere conforme al diritto dell'UE, in particolare alle norme che disciplinano il mercato interno.

Gli articoli da 9 a 11 prevedono misure che potrebbero condurre a un certo ravvicinamento delle legislazioni. Ad esempio, l'articolo 9 della Convenzione propone un elenco indicativo di misure che potrebbero essere applicate eventualmente dalle autorità di regolamentazione delle scommesse per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse sportive.

delle organizzazioni sportive internazionali o, se del caso, di altre organizzazioni sportive competenti che riconoscono la competizione; 7 "informazioni privilegiate": informazioni relative a una competizione alle quali una persona ha accesso in virtù della sua posizione in relazione a uno sport o a una competizione, fatta esclusione di informazioni già pubblicate o note, facilmente accessibili per il pubblico interessato o divulgate in conformità alle norme e ai regolamenti che disciplinano la competizione in questione.

¹⁹ Articolo 11 - Lotta alle scommesse sportive illegali I Al fine di combattere la manipolazione delle competizioni sportive ciascuna Parte esamina i mezzi più adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e prende in considerazione l'adozione di misure, in conformità alla legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali: a la chiusura delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali da remoto o la limitazione diretta o indiretta dell'accesso a tali operatori, e la chiusura delle attività degli operatori delle scommesse sportive illegali aventi sede nel territorio sul quale si esercita la giurisdizione della Parte; b il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori delle scommesse sportive illegali e i consumatori; c la proibizione della pubblicità degli operatori delle scommesse sportive illegali; d la sensibilizzazione dei consumatori sul rischio associato alle scommesse sportive illegali.

L'articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione dispone che *“Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive(...)”* (sottolineatura aggiunta). L'articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione mira a istituire un obbligo di segnalazione affermando che: *“Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura necessarie ad obbligare gli operatori delle scommesse sportive a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette alle autorità di regolamentazione delle scommesse(...)”* (sottolineatura aggiunta). Infine, l'articolo 11 della Convenzione relativo alle scommesse sportive illegali, accorda alle parti un margine di manovra ancor più ampio. Esso recita: *“ciascuna Parte esamina i mezzi più adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e prende in considerazione l'adozione di misure, in conformità alla legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali(...)”*.

Ciò dimostra che l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafi 1 e 3, creano la base per una possibile armonizzazione nell'ambito dell'articolo 114 del TFUE²⁰, nella misura in

²⁰Art 114 TFUE:

1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il

Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.

6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate al Consiglio.

9. In deroga alla procedura di cui agli articoli 258 e 259, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia

cui gli operatori delle scommesse esercitano un'attività economica. L'articolo 11, che contiene una formulazione ancor più flessibile, implica anch'esso un certo grado di ravvicinamento di disposizioni che può ricadere nell'ambito disciplinato dall'articolo 114 del TFUE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento del mercato interno.

Il capo IV riguarda il diritto penale e la cooperazione in materia di applicazione della legge (articoli da 15 a 18). L'articolo 15 della Convenzione non impone di perseguire penalmente in maniera globale la manipolazione delle competizioni sportive, ma soltanto certe sue forme (ove siano implicate corruzione, coercizione o frode). Ciò potrebbe rientrare nell'ambito dell'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE qualora i reati fossero commessi dalla criminalità organizzata o mediante corruzione. Tuttavia, l'articolo 15 non si limita alla criminalità organizzata e comprende anche la coercizione e la frode senza alcun comportamento di corruzione. In tale contesto, il pertinente *acquis*²¹ dell'UE è limitato.

un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

²¹ L'*acquis* comunitario (dalla locuzione francese "*droit acquis communautaire*" ovvero "(diritto) acquisito comunitario") è l'insieme dei diritti, degli obblighi giuridici e degli obiettivi politici che accomunano e vincolano gli stati membri dell'Unione europea e che devono essere accolti senza riserve dai paesi che vogliono entrare a farne parte. I paesi candidati devono accettare l'"*acquis*" per poter aderire all'Unione europea e per una piena integrazione devono accoglierlo nei rispettivi ordinamenti nazionali, adattandoli e riformandoli in funzione di esso; devono poi applicarlo a partire dalla data in cui divengono membri della UE a tutti gli effetti. L'Unione mantiene integro l'"*acquis*" comunitario e tende a svilupparlo

L'articolo 16 riguarda il riciclaggio di denaro che a livello dell'Unione è regolato dalla decisione quadro 2001/500/GAI²², nonché dalla direttiva 2014/42/UE²³. L'articolo 16,

ulteriormente. Ci sono tuttavia, per alcuni paesi, delle deroghe all'*acquis*, deroghe che sono però eccezionali e limitate: ad esempio alcuni paesi (Regno Unito, Danimarca e Svezia) non hanno adottato l'euro, riservandosi di farlo eventualmente in seguito; altri (Irlanda e Regno Unito) hanno attuato solo parzialmente le disposizioni degli Accordi di Schengen.

²² Per migliorare la cooperazione tra i paesi dell'Unione europea (UE) nella lotta contro il crimine organizzato, la presente azione comune provvede alla preparazione, nell'ambito delle operazioni della Rete giudiziaria europea, di guide di facile uso per individuare, rintracciare, congelare o sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi di reato. Ciascuno Stato membro deve garantire che la propria guida sia aggiornata e contenga informazioni relative a:

dove ottenere assistenza;

il tipo di assistenza che è pronto a fornire e le eventuali restrizioni; le informazioni che è tenuto a fornire un paese che chiede assistenza. Le guide devono essere inviate al Segretariato generale del Consiglio che provvede a tradurle e a distribuirle ai paesi dell'UE, alla rete giudiziaria europea e ad Europol. I paesi dell'UE promuovono i contatti diretti attraverso gli attuali accordi di cooperazione tra i loro inquirenti, i magistrati inquirenti e i pubblici ministeri degli Stati membri per far sì che le richieste di assistenza per via formale siano presentate solo se necessario. Per presentare una richiesta di assistenza in via formale, il paese dell'UE richiedente deve individuare la natura precisa dell'assistenza di cui necessita. La richiesta di assistenza deve essere adeguatamente elaborata e deve rispettare le disposizioni che il paese dell'UE oggetto della richiesta ha stabilito per tali richieste. Se la richiesta reca l'indicazione «urgente», il paese richiedente devono precisare i motivi dell'urgenza. Se il paese richiesto non può eseguire la richiesta di assistenza in un modo previsto dal paese richiedente, esso deve consultare il paese richiedente e cercare di eseguire la richiesta in un modo alternativo. I paesi dell'UE si adoperano affinché la loro amministrazione giudiziaria sia resa edotta sulle migliori prassi di cooperazione internazionale in materia di individuazione, rintracciamento, congelamento o sequestro e confisca degli strumenti e dei proventi di reato e per assicurare un'adeguata formazione a tutti i funzionari coinvolti nella cooperazione internazionale in tali settori.

²³ Dopo un lungo iter, il 29 aprile 2014 (data di pubblicazione sulla GUUE, pp. L. 127/39 ss.) ha visto

paragrafo 3, della Convenzione rientra nell'ambito della competenza dell'UE e dell'articolo 114 del TFUE; la base giuridica della direttiva 2005/60/CE²⁴ relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo è costituita dall'articolo 114 del TFUE. Poiché la direttiva non riguarda specificamente le competizioni sportive, essa non interferisce con l'articolo 16, paragrafo 3, della Convenzione, che concerne unicamente gli "operatori delle scommesse sportive". La competenza nell'ambito degli articoli 17, 18, 22 e 23 (ai capi IV e VI) è legata alla

la luce la direttiva 2014/42/UE, intitolata al "congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea" (*on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union; über die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten in der Europäischen Union, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne*).

La base giuridica del provvedimento è costituita dagli artt. 82 par. 2 e 83 par. 1 TFUE che autorizzano Parlamento e Consiglio a stabilire norme minime ove sia necessario per agevolare il principio del riconoscimento reciproco e la cooperazione penale, o in riferimento a sfere di reati particolarmente gravi dalla dimensione transnazionale.

La necessità del provvedimento, come si legge nei considerando della direttiva, è giustificata con riferimento alla crescente espansione della criminalità organizzata transfrontaliera, il cui motore principale è il profitto economico. In questo quadro uno strumento particolarmente efficace per combattere il fenomeno è costituito proprio dal congelamento e dalla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato.

²⁴La presente direttiva vuole prevenire il ricorso al sistema finanziario per riciclare i proventi illeciti e per finanziare il terrorismo. Essa si applica agli enti finanziari e creditizi, nonché a talune persone fisiche e giuridiche che operano nel settore finanziario, compresi i fornitori di beni (quando i pagamenti avvengono in contanti e sono superiori a 15 000 euro). Questi enti e persone sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela, tenendo conto del rischio di riciclaggio di proventi illeciti e di finanziamento del terrorismo. Sono previste unità di informazione finanziaria (UIF) a livello nazionale, che hanno il compito di esaminare le segnalazioni di operazioni sospette.

competenza nell'ambito degli articoli 15 e 16 della Convenzione.

Il capo V concernente la giurisdizione, il procedimento penale e le misure di applicazione della legge, e il capo VI sulle sanzioni e misure, contengono disposizioni che accompagnano le disposizioni di diritto penale sostanziale degli articoli da 15 a 18 della Convenzione. L'articolo 19 della Convenzione (giurisdizione) è una disposizione accessoria per stabilire disposizioni penali. Gli articoli 20, 21 e 25 della Convenzione (misure relative alle indagini, alla protezione, al sequestro e alla confisca) sono misure procedurali penali che possono rientrare nell'ambito dell'articolo 82, paragrafo 2, lettere a) e b), del TFUE²⁵.

Il capo VII concerne la cooperazione internazionale giudiziaria e in altri ambiti. È importante osservare che la Convenzione non contiene alcun regime giuridico che possa sostituire le norme esistenti, e non pregiudica pertanto gli strumenti già esistenti nel settore dell'assistenza reciproca in materia penale e di estradizione. In tale contesto, vi è una serie completa di strumenti a livello europeo per facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale che si applicherebbe ai diversi *modus operandi* delle partite truccate o alla configurazione delle partite truccate come nuovo reato nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri. L'articolo 26 della Convenzione rientrerebbe in questo contesto. Gli articoli 27 e 28 della Convenzione

²⁵ Art. 82 par. 2 lett. a e b TFUE:

2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Esse riguardano:

- a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
- b) i diritti della persona nella procedura penale.

contengono disposizioni generali sulla cooperazione che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 165 del TFUE.

Dunque la Commissione Europea ha avuto modo di ribadire che truccare le partite è una delle principali minacce dello sport odierno perché ne mina valori come l'integrità, la lealtà e il rispetto per il prossimo e rischia di allontanare tifosi e sostenitori dalle attività sportive organizzate. Inoltre, le partite truccate sono spesso appannaggio di una criminalità organizzata che opera su scala mondiale. Si tratta di un problema divenuto ormai prioritario per le autorità pubbliche, per il movimento sportivo e per le autorità incaricate dell'applicazione della legge di tutto il mondo.

Tale fenomeno coinvolge talmente una serie ampia di soggetti, che l'UE può contribuire a creare unità e assicurare un approccio coordinato. Gli Stati membri si trovano in fasi diverse dello sviluppo del contrasto alle partite truccate. La natura transnazionale delle partite truccate comporta verosimilmente la collaborazione tra Stati membri con livelli diversi di esperienza, creando la necessità di condivisione di buone pratiche e sviluppo di competenze. In questo l'UE gioca un ruolo importante nello sviluppo di capacità, come catalizzatore della cooperazione e in definitiva come sostegno all'attuazione della Convenzione.

Per questo, trattandosi di un fenomeno di scala mondiale, gli organismi preposti dovrebbero creare senza più indugio alcuno, a nostro avviso, un organismo sul modello dell'Agazia mondiale antidoping (Wada²⁶), tenuto conto della la gravità di tale fenomeno appare ancora maggiore là dove si considerino i principi sui quali l'etica sportiva – quale patrimonio comune di ciascuna comunità – si fonda: la legalità; la comunità; la passione; la correttezza.

²⁶L'Agazia mondiale antidoping (AMA), in francese *Agence mondiale antidopage* (AMA), in inglese *World Anti-Doping Agency* (WADA), è una fondazione a partecipazione mista pubblico-privata, creata per volontà del Comitato Olimpico Internazionale (COI) il 10 novembre 1999 a Losanna per coordinare la lotta contro il doping nello sport. Nel 2001 la WADA ha spostato il suo quartier generale a Montreal (Canada), ma giuridicamente resta una fondazione di diritto privato regolata dal diritto civile svizzero.